

**Convenzione Quadro**  
**tra**  
**l'Università degli Studi di Trieste**  
**e**  
**l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale**

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine, il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2024 (prot. n. 130151)

**e**

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, in prosieguo denominata "Autorità di Sistema Portuale", con sede legale in Via Karl Ludwig Von Bruck, 3 - 34143 Trieste, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott. Vittorio Alberto Torbianelli, nato a Trieste, il 26 novembre 1968, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Ministeriale n. 150 del 30 maggio 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito anche indicate "Parti",

**premesse che**

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- costituisce interesse e vocazione storica dell'Autorità di Sistema Portuale collaborare con istituzioni ed enti del territorio
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Autorità di Sistema Portuale possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e

stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- nell'ambito di una più generale riorganizzazione della portualità italiana in una logica sistemica, è in atto un'innovata attenzione nei confronti del porto di Trieste, finalizzata a un complessivo rilancio delle attività a valere sui traffici commerciali, passeggeri e turistici, in qualità di volano economico-sociale per il territorio al quale fa primario riferimento anche l'Università degli Studi di Trieste;

- l'Università degli Studi di Trieste partecipa a numerosi enti che operano nei settori dei trasporti, del mare, della portualità e dell'ambiente nonché delle tecnologie ad essi collegate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Fondazione "Accademia Nautica dell'Adriatico", ISTIEE- Istituto per lo Studio dei Trasporti nell'Integrazione Economica Europea, Società Mare TC FVG scarl, Cluster Trasporti Italia 2020, Consorzio nazionale interuniversitario per i trasporti e la logistica - NITEL, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare - CONISMA, Consorzio nazionale per l'ingegneria delle georisorse – CINIGEO, Centro interuniversitario in aerodinamica delle costruzioni e ingegneria del vento – CRIACIV, oltre ad aver siglato nei medesimi settori convenzioni quadro con Automotive Lighting Italia SpA;

- presso l'Università degli Studi di Trieste opera il Centro Interdipartimentale Giacomo Ciamician la cui attività mira ad affrontare in modo interdisciplinare tre delle principali sfide globali quali sono quelle relative all'energia, all'ambiente e ai trasporti e che queste sfide trovano un incrocio importante all'interno delle attività gestite dall'Autorità di Sistema Portuale;

- l'Università ha interesse a sviluppare con la collaborazione dell'Autorità di Sistema Portuale anche studi e iniziative su materie giuridiche, politologico-sociologiche, e sanitarie e linguistiche;

- l'Università e l'Autorità di Sistema Portuale in data 5 luglio 2021 hanno sottoscritto una Convenzione Quadro di durata triennale che ritengono opportuno rinnovare al fine di continuare a sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione finalizzate a un reciproco arricchimento, mediante la realizzazione in partenariato di attività di studio e ricerca, didattica e formazione, coerentemente con le finalità istituzionali dei due enti;

- nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università degli Studi di Trieste, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è

usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica,

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

## **Articolo 1 – Oggetto**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività preliminari e funzionali alla pianificazione di infrastrutture portuali e retroportuali, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e trasportistiche, in coerenza con i principi e i programmi dell'Unione europea in tema di transizione verde e transizione digitale;
- Elaborazione di studi ed analisi sull'impatto ambientale, economico e sociale del sistema trasportistico, lato terra e lato mare;
- Sviluppo di iniziative volte a valutare ed approfondire gli aspetti legati alla transizione energetica con particolare, seppur non esclusivo, riferimento all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- Attività inerenti allo sviluppo e al consolidamento dei sistemi informativi di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale, con particolare riguardo all'uso delle innovazioni tecnologiche nella gestione del patrimonio costruito (es. modellazione tridimensionale, realtà virtuale ecc.) e all'approccio integrato nella gestione dei servizi inerenti alle infrastrutture e agli edifici di uso comune;
- Elaborazione di analisi statistiche e/o economiche relative ai processi organizzativo-gestionali di interesse per il Sistema Portuale funzionali al miglioramento dei servizi pubblici offerti;
- Attività preliminari e funzionali alla pianificazione architettonica per l'utilizzo degli spazi e delle infrastrutture comuni, incluse le aree di verde all'interno degli ambiti di pertinenza dell'Autorità di Sistema Portuale;

- Individuazione congiunta di opportunità di sviluppo di iniziative progettuali, con particolare, seppur non esclusivo, riferimento alla programmazione Horizon Europe;
- Sviluppo di iniziative e progetti, inclusi studi e pubblicazioni, relativi al patrimonio storico-culturale dei Porti;
- Sviluppo di iniziative e progetti relativi a materie giuridiche, politologico-sociologiche, e sanitarie e linguistiche, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo collaborazioni in materia del diritto della navigazione, del sistema ordinamentale pubblico e dei rapporti tra gli ordinamenti (diritto costituzionale), del diritto internazionale e dell'Unione Europea, nonché collaborazioni su temi legati alla trasparenza e anticorruzione (diritto amministrativo), tematiche sociopolitiche e inerenti la pianificazione urbanistica e il rapporto tra i piani;
- Organizzazione di conferenze, seminari e convegni relativi alle tematiche oggetto della presente Convenzione;
- Elaborazione di ogni altra modalità di collaborazione, concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità istituzionali ritenute di comune interesse.

## **Articolo 2 – Obiettivi**

Mediante la collaborazione di cui all'art. 1 le Parti intendono:

- applicare metodologie di elevata qualità scientifica ai processi gestionali, di programmazione, pianificazione e sviluppo del sistema portuale e retroportuale con particolare riferimento alla sostenibilità dei processi e delle azioni di sviluppo future così da costituire un sistema stabile di relazioni, con valenza scientifica multidisciplinare, in grado di soddisfare qualsivoglia esigenza correlata alla realizzazione di studi, di analisi, di valutazioni tecnico scientifiche, alla redazione di documenti programmatico-strategici nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- favorire l'integrazione del mondo accademico con quello operativo nell'ambito delle funzioni proprie dell'Autorità di Sistema Portuale così da garantire da un lato la formazione degli studenti e laureati attraverso esperienze nel mondo produttivo e delle professioni attraverso tirocini, stage e altre iniziative volte allo stesso fine, a da contribuire, dall'altro, all'aggiornamento professionale e/o all'acquisizione di nuove conoscenze per gli operatori dei servizi erogati dall'Autorità di Sistema Portuale mediante il coinvolgimento di

questi ultimi nelle attività di studio, didattica, formazione e ricerca, condotte nell'ambito di specifici corsi di studio dell'Università.

### **Art. 3 – Modalità della collaborazione**

Nell'ambito della presente Convenzione quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Dovranno inoltre individuare chiaramente gli oneri economici che comportano, stabilendo altresì le modalità di reperimento delle risorse necessarie a copertura degli oneri stessi.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della

legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca e di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

#### **Articolo 4 – Referenti della Convenzione**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Prof. Rodolfo Tacconi.

Per l'Autorità di Sistema Portuale il referente è individuato nella Direzione Pianificazione Strategica ed Innovazione, Area Pianificazione strategica, Ricerca e sviluppo, Progetti speciali, dott. Sergio Nardini.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5 – Clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione quadro non devono, in alcun

modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

#### **Articolo 6 – Clausola di segretezza**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

#### **Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità**

L'Autorità di Sistema Portuale non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'Autorità di Sistema Portuale né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Autorità di Sistema Portuale; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Autorità di Sistema Portuale per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **Articolo 8 – Codici etici e di comportamento**

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### **Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione**

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità

e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

### **Art. 10 – Collaborazioni**

L'Autorità di Sistema Portuale dichiara la propria disponibilità a offrire all'Università di Trieste il supporto per le seguenti attività, da svolgersi presso le proprie sedi e/o presso le sedi universitarie:

- lo svolgimento di tirocini per i laureandi della laurea Triennale o Magistrale, previa verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili economici e normativi della singola proposta;
- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca, di comune interesse delle Parti, purché lo svolgimento degli elaborati venga effettuato nel rispetto delle disponibilità di tutorship dell'Autorità di Sistema Portuale;
- lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, anche post laurea, post master e post dottorato;
- l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento dei titoli di studio (laurea triennale, magistrale, master, dottorato di ricerca) o finalizzati allo svolgimento di un percorso di ricerca;
- l'attivazione di contratti per assegnisti di ricerca;
- l'attivazione di contratti per ricercatori universitari a tempo determinato
- l'attivazione di borse di dottorato e di avviamento alla ricerca

Resta inteso che ciascuna delle singole iniziative suelencate, anche ove non espressamente specificato, sarà preceduta da una verifica dei presupposti di fattibilità sotto i profili normativi ed economici.

### **Articolo 11 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici**

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici

progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

#### **Articolo 12 – Coperture assicurative e Sicurezza**

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione quadro, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

L'Autorità di Sistema Portuale garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 13 – Proprietà intellettuale dei risultati**

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui

risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

#### **Articolo 14 – Pubblicazioni.**

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

#### **Articolo 15 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione quadro verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati

personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

~~3~~ Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

### **Articolo 16 – Antiriciclaggio**

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

### **Articolo 17 – Durata, rinnovo e recesso**

La presente Convenzione quadro ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Le Parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al quarto comma, salvi diversi accordi.

### **Articolo 18 – Controversie**

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

### **Articolo 19 – Spese**

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date delle firme digitali

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Trieste

Il Commissario Straordinario  
dell'Autorità di Sistema Portuale del  
Mare Adriatico Orientale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 15 della presente Convenzione.

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Trieste

Il Commissario Straordinario  
dell'Autorità di Sistema Portuale del  
Mare Adriatico Orientale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.